

D.M. 16 aprile 2003 [\(1\)](#).

Modificazioni al D.M. 4 aprile 2001 concernente le modalità e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della L. 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, come modificato dall'art. 12 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2003, n. 139.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione;

Vista la nota 24 luglio 1998, n. 6278, con la quale la Commissione europea esprime parere favorevole in ordine a nuovi interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione da attuare ai sensi dell'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, indicando alcune condizioni e limitazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Vista la direttiva 27 luglio 2000 e la direttiva 7 dicembre 2000, concernenti l'applicazione transitoria della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per la salvaguardia dei livelli di occupazionali;

Visto l'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49;

Visto l'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Tenuto conto della necessità di utilizzare criteri omogenei nelle modalità di dismissione delle partecipazioni che verranno assunte e di quelle ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 nonché della necessità, ove possibile, di accelerare la dismissione di queste ultime;

Ritenuto opportuno modificare gli articoli 1, 4 e 6 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, recante modalità e procedure di partecipazione del Ministero al capitale sociale delle società finanziarie di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dall'art. 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

1. 1. Nell'art. 1 «Modalità di intervento del Ministero» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Con le risorse assegnate per gli esercizi 2002 e 2003 il Ministero partecipa al capitale sociale delle società finanziarie che hanno presentato istanza, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

b) importi di uguale valore per ciascuna delle società finanziarie che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del titolo secondo della legge 27 febbraio 1985, n. 49, complessivamente pari al 20 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

c) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, complessivamente pari al rimanente 75 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4. Sono escluse dal computo le partecipazioni nelle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie».

2. Il comma 6 dell'art. 1 - Modalità di intervento del Ministero - del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli esercizi successivi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4, il "Ministero" dispone una nuova sottoscrizione di capitale sociale, mediante quote determinate da:

a) importi di uguale valore per ciascuna società finanziaria, per una quota complessivamente pari al 5 per cento delle risorse disponibili sul Fondo speciale di cui al comma 4;

b) importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna delle società finanziarie, nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie erogate ai sensi dell'art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per la restante quota delle risorse disponibili. Sono escluse dal computo le partecipazioni delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali, alla data dell'ultimo bilancio approvato dalle società finanziarie.

I dividendi erogati al "Ministero" ai sensi del comma 1, sono imputati ad aumento delle quote di partecipazione del "Ministero" medesimo».

2. La prima frase del comma 5 dell'art. 4 «Valutazione dei progetti» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituita dalla seguente:

«Le società finanziarie assumono partecipazione temporanea di minoranza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».

3. L'art. 6 «Dismissione delle partecipazioni» del decreto ministeriale 4 aprile 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Le partecipazioni assunte dalle società finanziarie nelle cooperative ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono temporanee e di minoranza. Sulla base di appositi accordi, le società finanziarie devono dismettere la partecipazione, nel termine massimo di 10 anni dall'assunzione della medesima, per una quota almeno pari al 25 per cento del suo importo nei primi cinque anni e per la parte restante nei cinque anni successivi. La dismissione potrà essere realizzata o con il recesso della società finanziaria o mediante la cessione, totale o parziale, delle quote alle cooperative ai soci di queste o a terzi. La dismissione avverrà a condizioni di mercato, sulla base dei valori di bilancio, ad un prezzo di norma non inferiore a quello di acquisizione e, comunque, nel rispetto della legislazione cooperativa vigente.

2. Per le partecipazioni assunte in applicazione della direttiva 27 luglio 2000 e della direttiva 7 dicembre 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tale caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data.

3. Per le partecipazioni disposte ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, anteriormente alle direttive di cui al comma 2, le società finanziarie sottoscrivono, qualora non abbiano già provveduto, gli accordi di cui al comma 1, con le modalità e le scadenze stabilite nel comma stesso, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso i dieci anni di durata massima della partecipazione decorrono da detta data. Qualora la dismissione avvenga, o venga completata, tramite cessione, totale o parziale, della quota con contestuale versamento dell'importo, questo viene determinato

come somma dei valori attuali di un ammontare pari almeno al 25 per cento della quota di partecipazione valutata in misura non inferiore a quella risultante dal bilancio al 31 dicembre 2002 e di un ammontare non superiore al 75 per cento della quota medesima, calcolati con scadenza rispettivamente al quinto e al decimo anno successivi a detta sottoscrizione ad un tasso pari al prime rate ABI vigente alla data della sottoscrizione stessa.

4. Le società finanziarie utilizzano le somme rientrate nel loro patrimonio a seguito della cessazione delle partecipazioni come sopra disciplinata, e di altri interventi effettuati a valere sulle risorse apportate dal "Ministero", esclusivamente ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e del presente decreto.

5. Ogni cooperativa potrà beneficiare di ulteriori interventi delle società finanziarie soltanto dopo che sia stata dismessa la totalità della partecipazione della società finanziaria interessata. È fatta comunque salva la possibilità delle società finanziarie di cedere, totalmente o parzialmente, a terzi, la quota di partecipazione. Allo scadere del decimo anno dalla assunzione delle partecipazioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, la società finanziaria recede dalla cooperativa partecipata. Qualora, per qualsiasi motivo, i predetti accordi non vengano sottoscritti dalle cooperative di cui al comma 1 e, per le cooperative di cui ai commi 2 e 3, non vengano sottoscritti nei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o qualora gli accordi sottoscritti non vengano rispettati, le società finanziarie recedono, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, dalle cooperative partecipate.».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
